

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI

Delibera C.C. n. 83 del 30/10/97

Delibera C.C. n. 47 del 13/06/12

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione all'ambiente.
3. La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Ai fini del presente regolamento per **Decreto** si intende il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; per RU i rifiuti urbani e per RAU i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani.

Art. 2 (Classificazione dei rifiuti)

1. Ai sensi dell'Art. 16 del Decreto si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il detentore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernia e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del Decreto;
 - h) recupero: le operazioni previste dall'allegato C del Decreto;
 - i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali allegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito

preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del Decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del Decreto;

- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1. 1-i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 2. 2-il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare i 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
 3. 3-il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
 4. 4-il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 5. 5-devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
 6. 6-deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;
- n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire i gradi di qualità.

2. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

3. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo articolo 10 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e), individuati, ai sensi dell'art. 45, comma 4, lettera b) del Decreto, dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il

Ministro della Sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le regioni e le Province autonome.

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scarico;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da attività artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fiumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" al Decreto.

Art. 3

(Attività di competenza del Comune)

1. Il Comune effettua, in regime di privativa e nel rispetto della normativa vigente, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. La gestione di cui al primo comma è affidata al CAM -Consorzio Azienda Multiservizi del quale il Comune è entrato a far parte con delibera del Consiglio Comunale N° 39 del 6/05/1996 secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, e in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale nelle forme e nei modi, individuati dalla Provincia ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto.
3. È, inoltre, di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 17 del Decreto, nonché l'esecuzione d'ufficio degli interventi previsti in caso che non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.
4. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
5. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune si avvale, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato.

Art. 4

(Recupero)

1. Al fine di favorire le operazioni di recupero, sono promossi, oltre alla raccolta differenziata, studi sulla realtà sociale ed economica e sulla sua distribuzione sul territorio, sui settori produttivi e sulle loro esigenze, sulle strutture organizzative, sui processi produttivi e sui processi di recupero in atto.

2. Per i fini di cui al primo comma, nei contratti di appalto dei lavori pubblici e di forniture, il Comune può prevedere l'obbligo di impiegare o fornire, in tutto o in parte, materiali recuperati dai rifiuti o prodotti con tali materiali.

Art. 5
(Informazione)

1. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, l'Ente gestore, su indicazione dell'Organo Assembleare, o del singolo Comune, in collaborazione con le locali associazioni di volontariato e dei cittadini, organizza periodicamente campagne di informazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti, a mezzo di idonei strumenti di sensibilizzazione.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti, il Comune, d'intesa con gli organi scolastici competenti e avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui al primo comma, e dell'Ente gestore, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio ed attività, anche extrascolastiche, dirette a fare conoscere le problematiche di protezione ambientale e del recupero dei rifiuti.

Art. 6
(Accesso alle informazioni)

1. Chiunque ne faccia richiesta, senza necessità di dimostrare il proprio interesse, ha libertà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. La libertà di accesso alle informazioni di cui al primo comma è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990.
3. Il Comune rende disponibili le informazioni di cui al primo comma presso l'Ufficio ambiente del Comune.
4. Per quanto non previsto dal decreto n. 39 del 1997, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990, n. 241, di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Art. 7
(Ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati)

1. È assolutamente vietato l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale, ivi comprese le spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, nei pubblici mercati coperti e scoperti, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio al recupero e allo smaltimento, fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere. Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni all'uopo necessarie in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, così come previsto dall'art. 14 del Decreto.

4. L'ordinanza di cui al terzo comma è adottata su parere degli organi tecnici locali. Essa è notificata ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area, dai messi comunali o secondo altre modalità previste dalla legge. Copia dell'ordinanza è affissa all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Art. 8
(Ordinanze del Sindaco contingibili ed urgenti)

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. L'ordinanza, che deve essere adottata su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, indica le norme a cui si intende derogare.
3. L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al ministro dell'ambiente e al ministro della Sanità, nonché al Presidente della Giunta Regionale.
4. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.
5. Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici. Inoltre, sono pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo dei messi comunali.

Art. 9
(Comunicazioni al Catasto rifiuti)

Il Comune comunica annualmente al Catasto rifiuti, sulla base di apposita relazione redatta a cura del C.A.M., secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) quantità dei rifiuti raccolti nel proprio territorio;
- b) soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- c) costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti urbani, nonché i proventi della tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti.

TITOLO II
RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art. 10
(Assimilazione dei rifiuti agli urbani)

1. In attesa della normativa statale di cui all'articolo 18, punto 2, lettera d) del Decreto, ai sensi dell'Art. 39 comma 1 della legge 22 Febbraio 1994, N. 146, sono considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani, i rifiuti speciali indicati al N. 1, punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'Art. 5 del D.P.R. 915/1982, nonché gli accessori per l'informatica, semprechè siano residui di attività artigianali, commerciali e di servizi, la cui produzione annua non superi i 10 Km/mq e gli 0.1 mc/mq.
2. In mancanza di tale incompatibilità, i rifiuti predetti sono considerati a tutti gli effetti rifiuti speciali.
3. Sono pure considerati assimilabili agli urbani i rifiuti provenienti da strutture sanitarie elencati nell'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente, 25 Maggio 1989 (G.U. 137/1989).

Art. 11
(Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, lettera c) del Decreto, sono assimilati agli urbani le frazioni dei rifiuti sanitari individuali con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome.
2. Per usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, il responsabile della struttura sanitaria dovrà inoltrare al Comune apposita istanza, sulla quale lo Stesso dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.
3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al primo comma, continuano ad applicarsi i criteri di assimilabilità definiti dalle vigenti disposizioni normative, (DM 2/05/1989).

TITOLO III
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI

Art. 12
(Area di espletamento del servizio pubblico)

La zona di espletamento del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, la cui gestione è in regime di privativa, è definita entro i seguenti limiti geografici:

- a Nord/Est: Strada Adriatica dal confine con il territorio del Comune di Montemarciano fino alla Loc. Rocca Mare inclusa via Clementina, all'altezza del Centro Tori; Via Caserme all'altezza dello stabilimento IFICAL; via Flaminia dalla Raffineria API fino al confine con il territorio del Comune di Ancona (Loc. Palombina Nuova) incluso il litorale;
- a Sud/Est: confine con il territorio del Comune di Ancona, esattamente in corrispondenza di Via Campania e Via Panoramica;
- a Sud: Via Barcaglione, dal confine con il territorio del Comune di Ancona fino a Via Castello di Barcaglione
- a Sud/Ovest: Via Castello di Barcaglione, da Via Barcaglione fino al confine con Ancona;
- a Ovest: Via Saline, dal confine con il territorio del Comune di Ancona fino a Via Marconi, confine con il territorio del Comune di Camerata, esattamente in corrispondenza di Via S. Maria, Variante S.S. 76 da Via Saline fino al territorio del Comune di Chiaravalle (Via Ponte Murato);
- a Nord/Ovest: nuova variante S.P. n. 33, da Via Ponte Murato fino alla zona aeroportuale "R. Sanzio" inclusa.

Il servizio è inoltre esteso alle seguenti zone con insediamenti sparsi:

Variante S.S. 76, a nord e a sud dall'uscita per Falconara, presso le utenze commerciali site nelle aree di servizio.

Art. 13
(Periodicità della raccolta)

1. Il servizio di raccolta dei RU e RAU è effettuato, di norma, con frequenza di tre volte la settimana, stabilita da Ordinanza Sindacale, in orario antimeridiano, pomeridiano o notturno; nel periodo estivo dal 1° Giugno al 30 Settembre, la frequenza sarà di norma su quattro giorni settimanali, nelle zone specificate nel Contratto di

Servizio da stipulare fra Comune ed Ente Gestore.

2. Frequenze superiori o inferiori a quelle indicate al primo comma, possono essere stabilite con ordinanza sindacale, per determinare zone o in particolari periodi dell'anno, secondo modalità previste nel contratto di servizio stipulato fra Comune e Consorzio C.A.M:
3. L'ordinanza sindacale di cui al primo comma è pubblicizzata mediante affissione all'albo perentorio e in altri luoghi pubblici, nonché a mezzo stampa.

Art. 14
(Raccolta dei RU e RAU)

Il servizio di raccolta dei RU e RAU è organizzato con le seguenti modalità:

- a) ritiro dei rifiuti raccolti in sacchi a perdere;
- b) utilizzazione di cassonetti;
- c) raccolta con contenitori di grandi dimensioni per grosse utenze.

Art. 15
(Raccolta con sacchi a perdere)

1. Il ritiro a piano stradale viene effettuato tramite sacchi a perdere conferiti in contenitori di ridotta capacità, in materiale metallico o plastico, limitatamente ad alcuni punti o zone, per motivi organizzativi e di efficienza.
2. I contenitori devono essere dotati di coperchio di chiusura e assicurare il rispetto delle norme igieniche.
3. È assolutamente vietato lo spostamento dei contenitori da parte degli utenti.

Art. 16
(Raccolta con cassonetto)

1. La raccolta con cassonetti è effettuata nelle zone individuate nel precedente Art. 12.
2. I cassonetti devono essere in numero sufficiente a soddisfare le esigenze della zona servita, garantendo, di norma, una capacità minima di lt. 20 per ogni abitante/giorno con posizionamento a distanza non superiore a metri 300 dal limite della proprietà privata, confinante con la strada pubblica percorribile dai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti.
3. I cassonetti, come i contenitori di cui all'Art. 15, sono collocati a cura del Gestore del Servizio, in aree pubbliche o private ad uso pubblico, nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale all'uopo emessa.
4. Il Comune può autorizzare, su richiesta degli interessati, la collocazione dei cassonetti in area privata, a condizione che:
 - a) venga riconosciuto al Gestore del Servizio, previa Convenzione, un corrispettivo stabilito dal C. di A. del Gestore stesso, per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore, e per la particolare prestazione.
 - b) L'area sia di facile accesso ai mezzi addetti alla raccolta.
 - c) Vi sia l'assenso scritto del proprietario dell'area e/o dei titolari di diritti reali no personali di godimento sull'area, anche per il transito dei mezzi di raccolta.
5. I cassonetti posizionati su aree pubbliche devono essere, di norma, sistemati in apposite piazzole, opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo.
6. Le piazzole per la collocazione dei cassonetti devono essere realizzate con modalità idonea a garantire l'igiene del suolo, favorire le operazioni di svuotamento e asporto, salvaguardare le esigenze del traffico veicolare ed il transito pedonale ed assicurare l'armonico inserimento con le altre opere e strutture di arredo urbano, nonché l'incolumità dei cittadini, evitando altresì danni alle cose. Inoltre, le piazzole devono

essere realizzate nel rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

7. I cassonetti devono essere costituiti da materiale resistente, e tale da ridurre quanto più possibile, specie nei centri abitati, gli inconvenienti da rumore durante lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico. Inoltre, devono essere dotati di attacchi per permettere il sollevamento da parte degli automezzi addetti alla raccolta, di comando pedale e manuale per l'agevole apertura del coperchio, nonché di dispositivi di segnalazione del tipo conforme alle norme vigenti. Apposito spazio deve essere destinato alle avvertenze dirette all'utenza.
8. E' assolutamente vietato lo spostamento dei cassonetti da parte degli utenti.
9. Nei progetti di costruzione o sistemazione di strade e/o marciapiedi, e nei piani urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata, devono essere previsti obbligatoriamente spazi per la collocazione dei cassonetti dei rifiuti urbani e, ove necessario, delle relative piazzole, sulla base di standard stabiliti dal Comune, di concerto con l'Ente gestore, in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
10. I cassonetti devono essere lavati e disinfettati, di norma con frequenza settimanale da Aprile a Settembre e quindicinale da Ottobre a Marzo, utilizzando strutture mobili (lavacassonetti), funzionanti con acqua fredda.

Art. 17

(Raccolta con contenitori di grandi dimensioni)

Per le utenze commerciali, industriali, artigianali e di servizi, il Comune su proposta dell'Ente gestore del Servizio, può autorizzare la raccolta dei rifiuti con containers, con capacità variabile, qualora, con l'adozione di cassonetti di ridotta capacità, la quantità prodotta possa pregiudicare la produttività, l'efficienza e l'economicità del Servizio. La raccolta viene svolta con la frequenza stabilita con l'ordinanza sindacale di cui all'articolo 13.

Art. 18

(Modalità per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti)

1. Nel momento di formazione dei rifiuti, gli utenti dovranno osservare le cautele necessarie a garantire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati deve essere effettuato dagli utenti esclusivamente nell'orario stabilito con l'ordinanza sindacale di cui all'articolo 13, utilizzando le attrezzature messe a disposizione o autorizzate dal Comune.
3. È vietato immettere nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate. 4. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura di evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
5. Nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi a perdere, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti

taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti della raccolta.

6. È vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori.

7. È vietata l'utilizzazione di contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

8. È tassativamente vietato il deposito dei rifiuti, anche se custoditi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei contenitori.

9. È altresì vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Art. 19

(Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per RU e RAU)

1. Nei contenitori posizionati per il conferimento dei RU e RAU è vietato conferire:

a) rifiuti pericolosi;

b) rifiuti speciali non assimilati;

c) rifiuti urbani ingombranti;

d) rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate;

e) rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata;

f) dal 1 gennaio 1998, imballaggi terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'articolo 35, comma 1, lettera d) del Decreto;

2. Dal 1 gennaio 1998, gli imballaggi secondari, come definiti dall'articolo 35, comma 1, lettera c) del Decreto, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata. In mancanza di attivazione della raccolta differenziata, gli imballaggi secondari dovranno essere restituiti dal commerciante al dettaglio all'utilizzatore (commerciante, distributore, addetto al riempimento, importatore di imballaggi).

Art. 20

(Conferimento dei RU ingombranti, dei beni durevoli e dei RU vegetali provenienti da aree verdi)

1. Per la raccolta dei RU ingombranti e dei beni durevoli per uso domestico, quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria è istituito apposito servizio. Detto servizio potrà essere espletato o su chiamata o mediante appositi centri di raccolta.

2. Per usufruire del servizio su chiamata, gli utenti potranno rivolgersi preventivamente, anche mediante richiesta telefonica, al gestore pubblico del servizio. I rifiuti devono essere collocati, a cura del produttore, in area pubblica debitamente segnalata ed all'uopo destinata, accessibile ai mezzi predisposti al ritiro, nel rispetto dell'orario concordato con l'Ente Gestore del Servizio competente.

3. L'utente, sia nel caso di servizio a chiamata sia nell'ipotesi in cui siano stati individuati appositi centri di raccolta, è tenuto a disporre i beni ingombranti e/o durevoli oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e, comunque, con modalità tali da non costituire intralcio alla circolazione o ostacolo alla sosta dei veicoli. È vietato, in particolare, collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermata del trasporto pubblico, e in ogni caso nei luoghi diversi da quelli di conferimento stabiliti.

4. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, orti, aree piantumate, anche costituenti pertinenza di edifici privati, e da aree cimiteriali devono essere conferiti con le seguenti modalità:

- a) mediante consegna al Centro multiraccolta o avvalendosi dell'intervento dell'Ente gestore previo equo corrispettivo per lo smaltimento, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di dimensioni ragguardevoli avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri, che ne impediscano la dispersione;
- b) mediante immissione negli appositi cassonetti posti in opera nei diversi punti organizzati del territorio comunale;
- c) mediante immissione, con esclusione dei giorni prefestivi e festivi, anche se infrasettimanali, e dei periodi di particolare afflusso turistico, nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi notevolmente limitati.

Art. 21 **(Trasporto dei RU e RAU)**

1. Il trasporto dei RU e dei RAU deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano.
2. Gli automezzi devono essere, ove possibile, del tipo "autocompattatori", per ridurre notevolmente il volume dei rifiuti, e di tecnologia compatibile con i contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti.
3. Con le ordinanze sindacali sulla circolazione stradale possono essere previste corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato, in modo da agevolare la circolazione degli automezzi adibiti al trasporto e le relative operazioni di raccolta.
4. In particolare, con le ordinanze sindacali di cui al terzo comma, possono essere disposti, limitatamente agli orari stabiliti per la raccolta, divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permettere le operazioni di carico e svuotamento.
5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 del Decreto, le disposizioni sul trasporto dei rifiuti previste dal comma 1 dello stesso articolo 15 del Decreto, le disposizioni sul trasporto dei rifiuti previste dal comma 1 dello stesso articolo 15 non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani, comprendendo anche gli assimilati, a norma dell'Art. 7, comma 2, lettera b), del Decreto, effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Art. 22 **(Smaltimento)**

Lo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura dell'Ente Gestore, su indicazione del Comune, presso discariche di proprietà comunale o presso gli impianti di smaltimento in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del Decreto e dei provvedimenti attuativi, del piano regionale di gestione dei rifiuti e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 23 **(Pesata dei rifiuti)**

I RU e i RAU prima di essere avviati al recupero e allo smaltimento devono essere pesati con le seguenti modalità:

- Registrazione del peso loro;
- Registrazione della tara del mezzo di trasporto.

TITOLO IV
DISCIPLINA RELATIVA AI RU E AI RAU PRODOTTI
FUORI DALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 24

(Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo)

Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai RU e RAU prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta di cui all'Art. 12.

Art. 25

**(Obblighi generali dei residenti nelle zone
non raggiunte dal pubblico servizio)**

Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del territorio e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.

Art. 26

**(Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico,
dei rifiuti e contenitori cartacei, in plastica e metallo)**

È ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico.

Art. 27

**(Smaltimento dei rifiuti per i quali siano state istituite
forme di raccolta differenziata)**

I rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.

Art. 28

(Categorie particolari di rifiuti)

1. a frazione inerte del rifiuto, i rifiuti ingombranti e i beni durevoli per uso domestico devono essere conferiti unicamente ai centri di raccolta siti nel territorio comunale, ovvero conferiti al servizio pubblico con le modalità di cui al successivo secondo comma.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata è esteso a tutto il territorio comunale. Di tale servizio possono beneficiare anche gli utenti esclusi dal pagamento della tariffa intera per la gestione dei rifiuti urbani, contro versamento del corrispettivo fissato dall'Ente gestore del Servizio.
3. Per le pile e le batterie esauste, i farmaci ed i prodotti etichettati con simboli "T" e "F" provenienti dai locali e luoghi ubicati all'esterno dell'area ove è espletato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, valgono le norme e prescrizioni dell'articolo 34 del presente regolamento; i produttori sono tenuti a conferire tali rifiuti con le modalità di cui al citato articolo 34.

4. I rifiuti vegetali provenienti da potatura e sfalcio di orti e giardini ubicati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta e non utilizzati ai fini agronomici, devono essere conferiti presso centri multiraccolta o presso impianti di recupero o presso impianti di smaltimento autorizzati, o avvalersi dell'intervento dell'Ente gestore dietro equo corrispettivo.

TITOLO V RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 29 (Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 24 del Decreto, deve essere promossa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio.
2. Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto sono disciplinate dal presente titolo, in conformità alla regolamentazione stabilita dalla Regione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del Decreto, e ai provvedimenti adottati, dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) dello stesso Decreto, per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata in ambiti territoriali ottimali.

Art. 30 (Classi merceologiche per le quali può essere attivata la raccolta differenziata)

1. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali di cui all'articolo 20 del presente regolamento, possono essere istituite raccolte differenziate per le sotto elencate frazioni di RU e RAU:
 - a) materiali organici fermentescibili (n.b.: da prevedere solo se esistono: grandi centri di ristorazione, mense, mercati ortofrutticoli, industrie agro-alimentari, impianti di depurazione dell'acqua, e se i quantitativi prodotti giustificano gli elevati costi di investimento richiesti da un impianto industriale per la produzione di compost);
 - b) vetro, carta, materiali metallici, plastica;
 - c) imballaggi secondari e terziari, con costi a carico dei produttori (fornitori di materiali di imballaggio, fabbricati, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) e degli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni).
2. L'attività di raccolta differenziata è affidata al CAM – Consorzio Azienda Multiservizi secondo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, e in cooperazione con gli altri enti locali compresi nell'ambito territoriale di appartenenza, delimitato ai sensi dell'articolo 20 del Decreto.

Art. 31 (Modalità di conferimento e raccolta)

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, la raccolta differenziata potrà essere attivata con una delle seguenti tecniche:
 - a) raccolta porta a porta;
 - b) raccolta per punti diffusi sul territorio;
 - c) raccolta presso centri appositamente attrezzati.
2. Con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, è fatto obbligo di conferire le relative frazioni dei rifiuti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
3. Nei casi in cui la raccolta differenziata sia stata attivata con le modalità di cui alle lettere b) e c) del primo comma, l'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale e al conferimento dell'apposito contenitore o all'apposito centro di raccolta.

4. L'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di RU e RAU avverrà in siti adeguatamente contrassegnati.
5. Con apposita ordinanza del Sindaco verranno stabiliti:
 - a) modalità di conferimento da parte degli utenti;
 - b) frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere, nonché delle condizioni climatiche;
 - c) frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori.

Art. 32
(Rapporti con i Consorzi)

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti, di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 30, possono essere stipulate convenzioni con Consorzi ed il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) di cui, rispettivamente, agli articoli 40 e 41 del Decreto.

Art. 33
(Obblighi per l'esercizio della raccolta differenziata)

I gestori del servizio pubblico di raccolta differenziata sono tenuti:

- a) alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle eventuali piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- b) ad inoltrare annualmente al Sindaco un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e/o rigenerati.

Art. 34
(Pile, farmaci, prodotti etichettati "T" – "F")

1. Fino all'emanazione di nuove disposizioni, le pile e le batterie esauste, i farmaci ed i prodotti etichettati con "T" ed "F", così come identificati dalle disposizioni vigenti, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi come articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
 3. Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità d'attuazione del servizio da stabilirsi con ordinanza del Sindaco, la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al primo comma si svolge con le seguenti modalità:
 - a) pile e batterie esauste di uso domestico: possono essere riconsegnate ai rivenditori consegnatari degli appositi contenitori, che sono tenuti a ritirarle, oppure possono essere immesse negli appositi contenitori installati nei diversi punti del territorio comunale;
 - b) farmaci scaduti o non utilizzati provenienti dalle abitazioni: devono essere immessi negli appositi contenitori collocati, preferibilmente, all'interno delle farmacie o nelle immediate vicinanze;
 - c) prodotti e residui con relativi contenitori, etichettati con simboli "T" ed "F": devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori e/o nei centri multiraccolta collocati nel territorio comunale.
4. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il

conferimento all'ordinario servizio di raccolta differenziata, previo accurato lavaggio a cura dell'utente.

Art. 35
(Associazioni di volontariato)

L'Ente del Servizio, previa autorizzazione dell'A.C., potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, per effettuare la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti. Apposita convenzione regolerà i rapporti con dette associazioni, dettando, altresì, le norme per la regolamentazione del servizio.

Art. 36
(Conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio)

Sono fissati standard minimi, nel rispetto degli obiettivi di cui all'allegato "E" dell'Art. 37, comma 1 del Decreto, per ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari in sinergia con le altre frazioni merceologiche.

TITOLO VI
NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 37
(Obblighi dei produttori e dei detentori)

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 38
(Divieto di miscelazione)

1. È fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi.
2. Chiunque violi il divieto di cui al primo comma è tenuto a procedere alla separazione con le modalità di cui all'articolo 9 del Decreto.

Art. 39
(Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione)

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del Decreto relative allo stoccaggio e al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Art. 40
(Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi)

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.
2. Il Comune può autorizzare l'Ente Gestore del Servizio ad istituire, nel rispetto delle norme dell'Art. 22 della legge n. 142 del 1990, servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani. A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione fra il produttore dei rifiuti speciali ed il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Il conseguente onere a carico del richiedente sarà determinato dall'Ente gestore del Servizio, sulla base dei costi relativi alla raccolta, trasporto, recupero o smaltimento sostenuti.

Art. 41
(Rifiuti da esumazione e da estumulazione)

I rifiuti da esumazione e da estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. F) del Decreto saranno trattati secondo le seguenti modalità:

- separazione dei vari resti provenienti da esumazione o estumulazione;
- conferimento dei resti mortali della salma in apposite cassette;
- conferimento dei rifiuti in contenitori a tenuta stagna;
- trasferimento e smaltimento in idonei impianti autorizzati.

TITOLO VII
SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI
DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 42
(Modalità di espletamento del servizio)

I servizi inerenti allo spazzamento stradale, alla raccolta all'allontanamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime, sono svolti in una delle forme previste dall'articolo 3 del presente regolamento, dal gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei RU e RAU.

Art. 43
(Spazzamento stradale)

1. Il servizio di spazzamento stradale comprende:
 - a) la pulizia del suolo pubblico e privato soggetto ad uso pubblico;
 - b) la pulizia, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini getta carta;
 - c) il lavaggio delle strade;
 - d) la pulizia delle caditoie stradali;
 - e) rimozione scarichi abusivi, previa segnalazione scritta del Comune all'Ente Gestore.
2. Il servizio di spazzamento di cui al primo comma è svolto nel territorio comunale con la frequenza e con le modalità fissate dal Sindaco con apposita ordinanza, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche di ciascuna zona, delle esigenze legate alle diverse stagioni, delle caratteristiche della pavimentazione stradale, dei flussi turistici.
3. Al fine di evitare ogni pericolo all'igiene pubblica, devono essere effettuati, con adeguata periodicità, interventi igienico-sanitari presso aree pubbliche e private aperte al pubblico transito nonché presso aree di pertinenza degli edifici di proprietà comunale.

Art. 44
(Cestini gettacarta)

1. I cestini gettacarta devono essere collocati nelle varie zone cittadine in numero rispondente alle esigenze degli utenti, con particolare riferimento alle vie e piazze cittadine con presenza di attività commerciali, mercati ecc. Lo svuotamento di tali cestini è effettuato secondo necessità.
2. È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei RU e dei RAU.

Art. 45
(Servizi accessori)

1. Nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, possono essere attivati i servizi accessori con le modalità previste nel Contratto di Servizio stipulato fra Comune ed Ente gestore:
 - 1.1 – necessari a garantire l'igiene e il decoro dell'ambiente urbano, quali:
 - a) disotturazione della rete fognaria comunale;
 - b) espurgo delle fosse biologiche, imhoff e dei pozzi neri di pertinenza comunale;
 - c) diserbo stradale;

- d) raccolta e smaltimento delle siringhe abbandonate;
- e) disinfezione e derattizzazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche;
- f) cura e manutenzione del verde pubblico;
- g) cancellazione di scritte sui muri esterni degli edifici pubblici;
- h) altri servizi a discrezione del Comune.

1.2 – di emergenza a tutela della pubblica incolumità quali:

- a) sgombero neve e ghiaccio;
- b) pioggia e vento.

TITOLO VIII DIVIETI E CAUTELE

Art. 46

(Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico)

La vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque di proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

Art. 47

(Pulizia dei mercati)

I concessionari di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori collocati a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta.

Art. 48

(Pulizia dei terreni non edificati)

1. I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione.
2. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi, il proprietario dell'area e il titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa sono obbligati, se imputabili a titolo di dolo o colpa, a provvedere, unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, giusta quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto.

Art. 49

(Aree occupate da esercizi pubblici)

1. I gestori pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi i cestini gettacarta.
Analogo obbligo, limitatamente alla pulizia dell'area occupata, vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, gelati, ecc.) possono essere imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
2. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RU e RAU.

Art. 50
(Carico e scarico di merci e materiali)

Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi sversamento di sostanze od oggetti sul suolo. Deve inoltre, provvedere, ad operazioni ultimate, all'accurata pulizia dell'area in cui si sono svolte le operazioni.

Art. 51
(Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri)

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o private ad uso pubblico, è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

Art. 52
(Pulizia delle aree utilizzate per spettacoli viaggianti e Manifestazioni pubbliche)

1. Chiunque occupa aree per spettacoli, quali circhi equestri, luna park, attrazioni, od organizza manifestazioni di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, ecc., deve provvedere attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia delle aree utilizzate.
2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area o di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti allo spettacolo.

Art. 53
(Obblighi di chi conduce animali domestici su are pubbliche)

Chiunque conduce cani o altri animali per le strade, aree pubbliche o private ad uso pubblico e per parchi e giardini è tenuto ad adottare gli accorgimenti necessari per assicurare l'immediata pulizia del suolo contaminato dalle deiezioni. In ogni caso, dovrà provvedere personalmente e tempestivamente all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi eventualmente sversati.

Art. 54*
(Competenze)

Ferma restando la competenza degli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale allo svolgimento delle attività connesse all'accertamento e alle contestazioni degli illeciti in materia ambientale:

- viene istituita la figura dell'Ispettore Ambientale, con qualifica di Pubblico Ufficiale con specifica funzione di accertamento e contestazione delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, anche appartenenti al soggetto gestore del servizio rifiuti o ad altri soggetti pubblici o privati mediante

* articolo modificato con DCC n. 47 del 13.06.2012

accordi, contratti di programma o protocollo d'intesa, in qualità di pubblici ufficiali incaricati dal Sindaco a cui rispondono

- Con riferimento agli Articoli 46, 48, 49, 50 e 51, le competenze del Comune, riguardo all'accertamento delle inadempienze ed alle comunicazioni dell'obbligo a provvedere sono così individuate:

- _ Art. 46 - competenze dell'U.T.C.
- _ Art. 48 - competenze dell'Ufficio Ambiente.
- _ Art. 49 - competenze della Polizia Amministrativa.
- _ Art. 50 - competenze dell'Ufficio Ambiente.
- _ Art. 51 - competenze del Servizio Edilizia Privata.

TITOLO IX

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55*
(Sistema sanzionatorio)

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dal Decreto e da altre disposizioni normative, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria da euro venticinque (€25) a euro cinquecento (€500). Le sanzioni da comminare nei singoli casi, saranno stabilite con successivo atto amministrativo del comune.

Art. 56
(Rinvio alle disposizioni degli altri regolamenti comunali)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme dei regolamenti comunali d'igiene, di polizia urbana, ...

Art. 57
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.

* articolo modificato con DCC n. 47 del 13.06.2012